

Milleproroghe: possibile lo slittamento di alcuni termini del RENTRI

13 Febbraio 2025



Durante l'iter di conversione in legge del Decreto Milleproroghe (DDL 1337), sono stati approvati alcuni emendamenti relativi al Registro Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).

Come noto, il RENTRI prevede tre scaglioni temporali per i termini di iscrizione dei soggetti obbligati, in funzione del tipo di attività svolta e del numero dei dipendenti.

Sotto questo profilo, le proposte emendative approvate in Commissione Affari costituzionali del Senato, mirano a spostare in avanti di 60 giorni gli adempimenti relativi all'iscrizione per gli operatori che rientrano nel primo scaglione (es. recuperatori, trasportatori e produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti), i cui termini scadevano oggi (ossia il 13.02.2025).

Tuttavia, **perché tale proroga sia effettiva occorrerà attendere** non solo l'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. Milleproroghe, ma anche la

successiva **emanazione del decreto ministeriale** cui è demandata la definizione dei nuovi termini.

Gli emendamenti approvati, infatti, prevedono espressamente che la proroga di 60 giorni sia disposta con decreto del Ministero dell'Ambiente, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Si segnala, inoltre, che tale proroga, indirettamente, potrebbe avere effetti anche con riferimento ai nuovi format di FIR e Registro cronologico di carico e scarico, anch'essi in vigore da oggi (13.02.2025).

Tuttavia, si precisa che **fino all'adozione dello specifico DM da parte del MASE la proroga non è in vigore e quindi gli operatori sono tenuti a rispettare le scadenze già imposte dal RENTRI, vale a dire:**

- **ad iscriversi entro oggi (13.2.2025)**, se rientranti nella categoria di soggetti obbligati al primo scaglione (es. recuperatori, trasportatori a titolo professionale, produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti);
- **ad utilizzare i nuovi format di FIR e Registro cronologico di carico e scarico**, per le attività per cui è previsto il relativo obbligo.